

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

committente :
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE STRUTTURALE

fase:

PROGETTO DEFINITIVO

titolo documento:

RELAZIONE CATASTO INCENDI

data: GIUGNO 2020

n. **AGR 5**

progettazione:



STUDIO RIPAMONTI

vicolo Pasquello, 8 - 28887 - OMEGNA (VB)
tel +39 0323 63352 - fax + 39 0323 63352
e-mail ripamontistudio@tin.it

dott. arch. Roberto Ripamonti
dott. Martha Maulini

Studio Bogogna:

via S.Gaudenzio 17 - NOVARA
Tel. 0321 612235
e-mail: bogognae@bogognaezio.191.it

dott. arch. Ezio Bogogna
dott. Elisabetta Morandi

consulente agronomo:

dott. agr. Ivo Rabbogliatti

P.zza Fabbri n. 1 VERBANIA (VB)
Tel. 0323 404779 - Fax 02 700448247
E-mail: ivo@ambientepaesaggio.it

consulente geologo:

STUDIO GEOLOGICO EPIFANI

Via XX Settembre 73 - 28041 Arona

Tel. 0322 241531 Fax 0322 48422
E-MAIL: fulvio.epifani@tin.it

dott. geol. Fulvio Epifani



Nell'ambito della redazione della variante strutturale del P.R.G.C. del Comune di Agrate Conturbia (NO) si è redatto il catasto delle aree percorse da incendio ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 art. 10.

Nella presente relazione si espongono i risultati del lavoro svolto.

Aspetti normativi

La redazione del catasto trova fondamento normativo nella legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", dove all'art. 10 (di seguito riportato parzialmente) comma 2, si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni comunali di redigere apposito catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Il quinquennio è riferito al piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'art. 3 comma 1 della medesima legge.

"10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1....".

La norma prevede dunque dei vincoli stringenti per le aree percorse da incendio, mentre le competenze in capo alle amministrazioni comunali sono:

- l'individuazione dei soprassuoli già percorsi da incendio nel campo di osservazione della legge, che in funzione della predisposizione dello strumento urbanistico consiglia di procedere alla ricognizione di tutti gli incendi per i quali sussistono ancora vincoli normativi (15 anni per il cambio di destinazione urbanistica e 10 anni per l'edificazione)
- l'aggiornamento annuale del catasto;
- la pubblicazione all'albo pretorio comunale per eventuali osservazioni;

- l'approvazione definitiva entro sessanta giorni gli elenchi dei terreni e le relative perimetrazioni cartografiche.

Incendi nel campo di osservazione

Sulla base delle informazioni fornite dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Novara, competente per territorio, e nella banda dati della Regione Piemonte (http://www.sistemapiemonte.it/incalfa/jsp/ricerca_inc/cercaIncendiInit.do) e delle informazioni reperite direttamente dall'Amministrazione comunale di Agrate Conturbia, durante la redazione del piano regolatore, i cui lavori sono iniziati nell'anno 2010 sono stati riportati i seguenti incendi:

- **Incendio n. 01** del 28/02/1999 in località Cascinetta, superficie interessata 0.15.00 in parte di proprietà pubblica ed in parte privata;
- **Incendio n. 02** del 12/02/2002 in località Montrucco, superficie interessata 00.10.00 ha interamente privata;
- **Incendio n. 03** il 23/02/2002 in località Brindillina, superficie interessata 00.20.00 ha, interamente privata;
- **Incendio n. 04** il 26/03/2002 in località Strada per Bogogno, superficie interessata 00.54.00 ha, interamente privata;
- **Incendio n. 05** il 24/04/2006 in località La Torbiera, superficie interessata 04.80.70 ha, tutta pubblica;

All'oggi considerando i tempi di realizzazione del piano che hanno portato alla presentazione del progetto definitivo nell'anno 2020, solamente l'incendio n. 05, avvenuto nell'anno 2006, rimane ancora nel campo di osservazione della normativa e dunque l'area interessata dall'evento non può all'oggi mutare la destinazione urbanistica. **Per tutte le altre aree decadono i vincoli di legge.**

Conclusioni

Nel campo di osservazione utile al fine dell'imposizione dei vincoli di destinazione e di intervento, definiti dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, **rimane solamente l'incendio n. 05 avvenuto nel 2006, per il quale sussiste ancora solo il vincolo di destinazione urbanistica, mentre per tutti gli altri eventi decade ogni vincolo.**

Allegati

Si allega alla presente relazione:

- elenco mappali da sottoporre a vincolo;
- AGR 3 tavola di localizzazione incendi su catastale.

Verbania, giugno 2020

Dott.Agr. Ivo Rabbogliatti

INCENDIO 5

INCENDIO 5						
foglio	mappale					
4	16	In parte				
4	17	In parte				
4	18	In parte				
4	19	In parte				